

## Allegato A

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E A.T.C. RE4 "MONTAGNA" PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE. RINNOVO CON MODIFICHE PER IL BIENNIO 2023-2024.

Premesso che:

- il cinghiale (*Sus scrofa*) è una specie a distribuzione eurasiatica diffusa in gran parte del territorio italiano dove, grazie alla sua estrema adattabilità, occupa una grande varietà di ambienti con popolazioni più o meno consistenti. Oltre agli ambienti forestali o di macchia mediterranea, suoi preferiti, la specie frequenta anche aree agricole e addirittura aree urbane, essendo in grado di sfruttare una grande varietà di fonti trofiche, naturali o di origine antropica, in maniera diversificata nelle diverse stagioni. La sua presenza massiccia può indurre alterazioni degli ecosistemi forestali e prativi e può incidere sulle caratteristiche del suolo e del manto vegetale;

- in Emilia-Romagna, ed in particolare in provincia di Reggio Emilia, il cinghiale presenta un'ampia diffusione con contingenti numerosi; è pressoché ubiquitario nella fascia appenninica, ma non manca nemmeno nelle aree di pianura ad elevata antropizzazione. Risulta tra le specie maggiormente responsabili di danni alle produzioni agricole e maggiormente coinvolte in sinistri stradali. È oggetto di regolare prelievo venatorio sia in forma selettiva che collettiva (metodi della Braccata e della Girata) ed è da molti anni anche oggetto di controllo numerico finalizzato alla riduzione della popolazione anche nei comprensori esclusi dall'attività venatoria;

- a causa della comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana, infezione virale che colpisce pesantemente i suini domestici e selvatici e che può arrecare gravissimi danni al sistema produttivo zootecnico, la Regione Emilia Romagna ha recepito il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale fin dal 2020, individuando le "aree a rischio" dove la presenza di allevamenti suinicoli sensibili si sovrappone alla densità del cinghiale, desunta dalla serie storica degli abbattimenti. Si sono successivamente moltiplicate le iniziative legislative, di seguito meglio precisate, volte ad ottenere, oltre che il contenimento dei danni agricoli e dell'incidentalità stradale, anche la prevenzione della diffusione, prima, e l'eradicazione, poi, della Peste Suina Africana nel territorio regionale.

Visti:

- l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";

- l'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;

- l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del 19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana";

- la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella

specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna”;

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;
- il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;
- l'art. 40 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 1025 del 19/06/2023 “Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e art. 4 L.R. n. 17/2022. Annualita' 2023 e 2024”, la Regione Emilia-Romagna delibera di concorrere al finanziamento delle spese per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale da parte delle Province, prevedendo un contributo spese per l'acquisto di materiale di consumo ed attrezzature, rimborsi chilometrici ai coadiutori autorizzati, eventuali spese del personale della Polizia Provinciale e spese per convenzioni stipulate dalla Provincia con soggetti coinvolti nell'attuazione dei piani di controllo (ad esempio Ambiti Territoriali di Caccia);
- la DGR di cui sopra destina in particolare, in favore della Provincia di Reggio Emilia, € 27.577 per il 2023 ed € 18.385 per il 2024. In considerazione dell'importanza e attualità dell'attività di controllo del cinghiale, è prevedibile che la Regione continui a finanziare la funzione anche nelle annate successive.

Dato atto che:

- il “*Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026*” sopra menzionato risponde alle necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole, limitare l'incidentalità stradale e prevenire l'introduzione e la diffusione della Peste Suina Africana;
- per tali motivi il piano si applica sull'intero territorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali che provvedono autonomamente, con continuità durante tutto l'arco dell'anno, senza limitazione di orario e senza limite numerico di capi;
- il coordinamento attuativo del piano di cui sopra è assegnato alla Polizia Locale della Provincia;
- il “*Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana*” sopra menzionato include un Piano di gestione del cinghiale che, oltre a perseguire l'obiettivo di vigilare sull'eventuale espansione della malattia attraverso il monitoraggio delle carcasse dei cinghiali e le azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, prevede azioni volte a prevenire l'eventuale passaggio della malattia dal selvatico al domestico, tra le quali un'azione di riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su vasta scala e, più in particolare, l'identificazione di aree ben definite nelle quali effettuare azioni di contenimento della specie, ma soprattutto procedere con l'abbattimento sistematico dei cinghiali nell'intorno degli allevamenti di suini domestici;
- il medesimo piano di cui sopra prevede che i capi abbattuti in azione di controllo, ferme restando le previste verifiche sanitarie, rimangono nella disponibilità di chi li abbatte e possono essere utilizzati per autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale oppure conferite ad un centro di lavorazione delle carni. Nei pochi casi in cui i capi siano abbattuti direttamente dal personale dipendente della Provincia, però, risulta necessario individuare il/i soggetto/i cui alienare le carcasse, previa opportuna lavorazione, con tutti i problemi organizzativi e i costi connessi. La Provincia

considera pertanto vantaggiosa l'immediata cessione diretta dei capi abbattuti dal personale di polizia dipendente, all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, a titolo di ulteriore riconoscimento dell'impegno che l'istituto spende nelle attività di controllo numerico del cinghiale oggetto del presente accordo;

Considerato infine che:

- è stato attivato un accordo di collaborazione, valido per gli anni 2022-23, fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ambito Territoriale di Caccia RE4 "Montagna", avente lo scopo di ottimizzare la realizzazione del piano di controllo della specie cinghiale, anche in considerazione del fatto che la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta attualmente insufficiente a gestirne in autonomia l'attuazione;

- l'accordo di cui sopra necessita un aggiornamento per renderlo adeguato alle novità legislative e alle opportunità finanziarie messe a disposizione dalla Regione, e per conferirgli un orizzonte temporale congruo alle esigenze organizzative;

- l'A.T.C. RE4 ha manifestato la disponibilità a rinnovare la sottoscrizione dell'accordo con opportune modifiche finalizzate al miglioramento dell'efficienza complessiva delle attività di gestione del cinghiale tramite l'applicazione delle modalità operative consentite dalle norme attuali, la sinergia realizzabile tra le parti (Provincia e Ambiti Territoriali di Caccia in primis) ed allo sfruttamento delle risorse economiche messe a disposizione.

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

**la Provincia di Reggio Emilia,**

nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato,

e

**l'Ambito Territoriale di Caccia RE4 "Montagna",**

nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo,

si stipula la presente CONVENZIONE in base alla quale le parti si impegnano come segue:

#### ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo disciplina la collaborazione fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ambito Territoriale di Caccia RE4 "Montagna", con lo scopo di massimizzare a livello provinciale l'efficacia della strategia regionale di gestione del cinghiale, volta alla riduzione dei danni alle produzioni agricole, alla limitazione dell'incidentalità stradale e alla prevenzione della diffusione o, in caso di comparsa sul nostro territorio, alla eradicazione della Peste Suina Africana.

A tal fine il presente atto definisce le forme di collaborazione e gli impegni per l'ottimale realizzazione degli interventi nell'ambito del "Piano del Controllo del Cinghiale" e del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana", come in premessa indicato.

#### ART. 2 OBIETTIVI

Gli obiettivi comuni delle parti contraenti la presente convenzione sono gli stessi indicati

negli atti di indirizzo statale e regionale rilevabili dall'elenco in premessa, ovvero:

- la vigilanza sull'eventuale diffusione della Peste Suina Africana sul territorio provinciale attraverso la collaborazione al continuo monitoraggio sanitario delle carcasse dei cinghiali rinvenuti e all'opera di sensibilizzazione delle varie categorie di utenza agro-silvo-pastorale circa l'esigenza di segnalare tempestivamente il ritrovamento di esemplari morti;
- la collaborazione alle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, laddove vengano attivate dal Nucleo di Coordinamento Locale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, seguendo le direttive impartite da Azienda Sanitaria Locale, Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
- perseguimento della riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su scala provinciale attraverso l'incentivazione combinata di tutte le forme di caccia consentite e di tutte le modalità di controllo numerico previste;
- concentrare le azioni di contenimento numerico in particolare nei distretti classificati a rischio più elevato dal Piano Regionale Interventi Urgenti PSA, a causa della compresenza di allevamenti suinicoli e di elevate densità di cinghiali;
- realizzare l'abbattimento sistematico dei cinghiali nelle adiacenze degli allevamenti di suini domestici.

### ART. 3 IMPEGNI

Le attività necessarie agli scopi di cui all'oggetto sono di seguito dettagliate.

Compiti della Provincia, esercitati attraverso il Servizio di Polizia Locale dipendente:

- partecipazione alle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, laddove vengano attivate dal Nucleo di Coordinamento Locale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, con funzioni di coordinamento e assistenza delle squadre di volontari impegnate;
- coordinamento generale dell'attività di controllo, mantenimento dei rapporti istituzionali con tutti gli enti e le associazioni e promozione di incontri organizzativi, formativi e informativi con i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di controllo del cinghiale e nella vigilanza sulla fauna selvatica e sulla prevenzione della diffusione della PSA;
- attivazione di tutti gli operatori incaricati all'esecuzione del piano di controllo di cui Ambiti Territoriali di Caccia, Aziende Faunistiche, istituti cinofili e aziende agricole richiedano l'autorizzazione, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa;
- segnalare agli istituti di cui al punto precedente le problematiche e le segnalazioni raccolte relative al loro territorio che richiedano l'opportuna organizzazione di interventi in caccia e/o controllo;
- organizzare, anche direttamente, interventi di controllo del Cinghiale in tutti i casi se ne ravveda la necessità, anche a seguito di richieste o segnalazioni, ricercando, quando possibile, la collaborazione dei coadiutori locali abilitati, indicati dall'ATC, che opereranno sotto il coordinamento della Polizia Provinciale;
- riconoscere all'Ambito Territoriale di Caccia RE4 "Montagna" il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale, nei limiti del contributo annuale messo a disposizione e delle tipologie di spesa ammissibili dalla D.G.R. 1025/2023; i limiti economici, le tipologie di spesa ed i termini per l'erogazione del rimborso saranno comunicati dal responsabile del Servizio di Polizia Locale all'ATC sulla base delle esigenze di spesa da questo richieste;
- consegnare gratuitamente, a titolo di ulteriore risarcimento, all'ATC RE4, con le modalità

da questo indicate, le carcasse dei cinghiali abbattuti direttamente nel suo territorio di competenza, dal personale della Polizia Locale;

#### Compiti dell'A.T.C. RE4 "Montagna":

- organizza la costituzione di squadre di volontari, promuovendone la partecipazione tra i propri iscritti, per l'impiego nelle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, qualora vengano attivate dal Nucleo di Coordinamento Locale Peste Suina Africana di Reggio Emilia;
- attiva ed incentiva il più possibile il prelievo venatorio del cinghiale, con tutte le forme previste (braccata, girata e selezione), in tutti i territori e per tutti i periodi consentiti, dando priorità e concentrando gli sforzi nei distretti classificati a rischio più elevato dal Piano Regionale Interventi Urgenti PSA, nelle aree con presenza di allevamenti suinicoli e dove le aziende agricole subiscono maggiore pressione di danno;
- inoltra alla Polizia Locale Provinciale i nominativi dei coadiutori da autorizzare per il piano di controllo del cinghiale nel proprio territorio di competenza, con tiro selettivo e con l'uso di trappole, e di quelli da autorizzare come capisquadra nelle azioni collettive;
- dispone, durante tutto il tempo dell'anno e su tutto il territorio di propria competenza, l'intervento diretto degli operatori di cui al punto precedente in tutti i casi in cui si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e non sia possibile o non sia sufficiente l'intervento in azione di caccia;
- richiede alla Polizia Provinciale l'organizzazione di interventi di controllo congiunti nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuno procedere in autonomia; a tal fine l'ATC segnala il personale disponibile per il coinvolgimento negli interventi di controllo organizzati direttamente dalla Polizia Provinciale;
- presenta alla Provincia di Reggio Emilia la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale, corredata dei relativi documenti giustificativi, nel rispetto dei limiti economici, delle tipologie di spesa ammissibili e dei termini temporali concordati con il responsabile della Polizia Locale provinciale;
- indica alla Polizia Locale provinciale le modalità e la sede di consegna, di norma corrispondente ad un centro di raccolta e controllo, delle carcasse dei cinghiali abbattuti direttamente dalla stessa nel territorio di competenza dell'ATC. Provvede poi alla loro assegnazione gratuita, con criteri di equità, in via prioritaria agli operatori che hanno partecipato alle operazioni di controllo ad alle aziende o privati che hanno subito danni da cinghiale e/o che hanno collaborato alle attività di prevenzione del danno e contenimento della specie.

#### ART. 4 VALIDITA'

La presente convenzione ha validità per gli anni 2023 e 2024 e può essere rinnovata per ulteriori due anni, previo consenso delle parti.

#### ART. 5 ONERI

Gli oneri e gli eventuali costi sostenuti, anche relativi all'impegno delle risorse umane, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, sono a carico delle parti, ciascuna per le attività di propria competenza in base agli impegni di cui al precedente art. 3.

#### ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione che dovesse insorgere fra le parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si intendono richiamate le normative vigenti in materia.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia, il \_\_\_\_\_

Per la Provincia di Reggio Emilia

il dirigente Ing. Valerio Bussei \_\_\_\_\_

Per l'A.T.C. RE4 "Montagna"

il Presidente \_\_\_\_\_